

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

Ai sensi e per gli effetti dell'art.47, legge 29 dicembre 1990, n. 428 e s.m.i.

In data 13 dicembre 2024 si sono incontrati in modalità videoconferenza, per il Consorzio Stabile CMF e per Rekeep Rail le Sigg.re Cinzia Marafioti e Rita Nanni.

Per le OO.SS. di Categoria:

- Per la FILT CGIL Nazionale - il Sig. Davide Franzosi;
- Per la FIT CISL Nazionale - il Sig. Giorgio Ghiglione
- Per la UILTRASPORTI Nazionale - i Sig.ri Massimiliano Feduzi e Marco Zappacosta;
- Per la UGL FERROVIERI Nazionale - il Sig. Alessandro Di Lorenzo
- Per la FAST CONFISAL Nazionale - la Sig.ra Sabrina Mancini;
- Per la SALPAS ORSA Nazionale - i Sig.ri Claudio Fiorenza ed Andrea Fiorenza;

per esperire la consultazione prevista ai sensi e per gli effetti dell'art.47, legge 29 dicembre 1990, n 428 e s.m.i.

Premesso che:

con nota del 02.12.2024 CMF Consorzio Stabile e Rekeep Rail S.r.l. hanno avviato la procedura ex art 47 legge 428/1990 avente ad oggetto, con decorrenza 1° gennaio 2025 il conferimento del ramo di azienda denominato "Ramo Ferrovie" ossia un'unica struttura funzionale e organizzativa che cura tutto il processo di esecuzione dei servizi di pulizia e sanificazione materiale, presso gli Immobili e i relativi impianti e del materiale rotabile, a Consorzio Stabile CMF;

le OO.SS. in data 04.12.2024 hanno chiesto l'esame congiunto, e in funzione delle disponibilità delle parti è stata concordata la data odierna per lo svolgimento dell'incontro relativo all'esame congiunto. Nell'ambito dell'incontro tenutosi in data odierna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, legge 29 dicembre 1990, n. 428 e s.m.i., sono state esaminate le motivazioni alla base della predetta operazione e le conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i dipendenti interessati.

Tutto ciò premesso Le parti concordano quanto segue

- 1) il ramo di azienda oggetto di cessione da parte di Rekeep Rail S.r.l è relativo ai servizi di pulizia e sanificazione degli impianti fissi e del materiale rotabile rivolte alle committenze del settore ferroviario (Ramo Ferroviario);
- 2) tutti i dipendenti facenti parte del ramo di azienda oggetto di cessione, come definito nel precedente punto 1, passano senza soluzione di continuità e senza

*4/12/24
Rita Nanni
Cinzia Marafioti*

CMF

CMF

periodo di prova, alle dipendenze del Consorzio Stabile CMF a far data dal 1° gennaio 2025, conservando, la propria sede di lavoro ed il CCNL loro applicato, gli attuali livelli di inquadramento e orario di lavoro, l'anzianità di servizio e le attuali condizioni economiche, giuridiche e normative collettive ed individuali in essere.

A tali dipendenti e a tutti i futuri assunti, afferenti alla commessa DPR Lotto Piemonte 3, si applicherà il contratto collettivo nazionale della Mobilità Attività Ferroviarie del 16.12.2016 e s.m.i.;

- 3) tutti i dipendenti interessati dal trasferimento continueranno a svolgere l'attività nella propria sede lavorativa, cantiere e/o unità operative di attuale assegnazione;
- 4) i rapporti di lavoro che al momento del trasferimento d'azienda si troveranno in presenza di eventi sospensivi - quali, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo: congedi di maternità e paternità, aspettative e permessi per attività sindacale o per svolgimento di funzioni pubbliche elettive, permessi per motivi elettorali, permessi per motivi di studio, congedi formativi ex artt. 5 e 6 L. n. 53/2000, malattia/Infortuni, congedi per motivi personali ex art.4, L. n. 53/2000, congedi per figli o familiari con handicap grave - proseguiranno analogamente agli altri con il Consorzio Stabile CMF alle medesime condizioni previste dal presente accordo;
- 5) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112, della Legge 428/1990 del Dlgs 18/2001 comprensive di tutte le eventuali s.m.i. configurandosi la cessione del ramo d'azienda comporta il passaggio al Consorzio Stabile CMF rapporti di lavoro di n° 90 lavoratori dipendenti, come da elenco allegato;
- 6) in considerazione del fatto che il Fondo di Previdenza complementare per i dipendenti cui si applica il CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie del 16-12-2016 e s.m.i. è il "Fondo EUROFER", le parti confermano la continuità della contribuzione al citato Fondo per i lavoratori che vi hanno precedentemente aderito e, per quelli che vi aderiranno, previa formale richiesta di adesione.

I contributi del fondo Eurofer sono computati sugli elementi della retribuzione mensile sotto richiamati:

- a. Minimi contrattuali, di cui al punto 3 dell'art. 68 del CCNL applicato.
- b. Super minimo individuale di cui al punto 4 dell'art. 68 del CCNL applicato.
- c. Aumenti periodici di anzianità, di cui all'art. 69 del CCNL applicato.
- d. Indennità di funzione Quadri, di cui all'art. 71 del CCNL applicato.
- e. Salario professionale, di cui all'art. 72 del CCNL applicato.

Handwritten signature and stamp:
Fondo EUROFER

Handwritten mark: CMF

Il contributo paritetico a carico del datore di lavoro e del lavoratore associato, calcolato sugli elementi sopra individuati, è dovuto nella misura di:

1% a carico del datore di lavoro.

1% a carico del lavoratore, fatta salva la possibilità di aumentare tale percentuale fino ai limiti previsti dal Fondo stesso.

- 7) successivamente al passaggio, su richiesta di una delle Parti stipulanti il presente accordo o delle competenti strutture sindacali territorialmente competenti, si procederà ad incontri specifici per la verifica del puntuale rispetto dell'intesa;
- 8) le Parti con la sottoscrizione del presente Accordo si danno reciprocamente atto di aver esperito e concluso con esito positivo la procedura di consultazione di cui all'art. 47 della legge n. 428/1990, e s.m.i..

CMF Consorzio Stabile

Rekeep Rail S.r.l.

Sig.ra Cinzia Marafioti Cinzia Marafioti

Sig.ra Rita Nanni Rita Nanni

Le Segreterie Nazionali

FILT CGIL [Signature]

FIT CISL [Signature]

UIL TRASPORTI [Signature] [Signature]

UGL FERROVIERI [Signature]

FAST CONFASAL [Signature]

SALPAS ORSA [Signature]